



CAPITOLATO D'ONERI

Per la concessione dei locali di proprietà comunale ubicati in Viale della Rimembranza n. 5 all'interno del palazzetto dello sport e destinati ad esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande (bar/ristorante).

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'oggetto della concessione è costituito dai locali di proprietà comunale, ubicati in Viale della Rimembranza n. 5 del Comune di Cavaion Veronese ed identificati catastalmente al foglio 2 mappali n. 2838 parte da destinare a bar/ristorante e considerati parti scindibili dell'impianto del Palazzetto dello Sport. E' vietata la sub concessione e/o la cessione del contratto.

I locali sono corredati da servizi igienici, magazzino, impianto elettrico e termico. Tali locali sono meglio individuati nella planimetria allegata sotto la lett. "A" dove sono evidenziati in colore giallo.

Sono considerati parti comuni tra l'impianto del Palazzetto dello sport, il bocciodromo ed il bar, i locali identificati nella planimetria di cui sopra allegato "A" ed evidenziati in colore verde (bagni e corridoio centrale)..

Tali spazi comuni, in quanto tali, sono accessibili e utilizzabili in ogni caso da tutti gli utenti ai quali è consentito l'accesso al Palazzetto comunale, anche nelle ore o giornate di chiusura dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande.

La gestione, cura e manutenzione degli spazi comuni identificati, in colore verde, nella planimetria allegata sotto la lett. "A" sarà a carico del gestore dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar/ristorante).

I rapporti tra la gestione dell'impianto sportivo e quella del bar/ristorante, per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri e nelle eventuali apposite convenzioni stipulate con il gestore dell'impianto sportivo, soprattutto in merito all'organizzazione di manifestazioni, nonché alla gestione, all'utilizzo, alla manutenzione e alla pulizia degli spazi comuni, potranno essere appositamente regolati tra i medesimi soggetti nelle modalità ritenute opportune, fermo restando quanto già precisato.

Il gestore dei locali da adibire ad esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande non potrà in alcun modo limitare l'uso degli spazi comuni agli utenti ed in genere ai frequentatori del palazzetto.

Il rapporto di concessione prevede anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regione Veneto 21 settembre 2007 n. 29, per l'intera durata della concessione. Il concessionario dovrà svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività relative al bar/ristorante a servizio al palazzetto dello sport.

La concessione dei locali sarà effettuata con destinazione vincolata all'esercizio di tale attività a favore dell'aggiudicatario, che assume l'obbligo di intestazione dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio, con esplicito divieto di cessione a terzi.

L'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel pubblico esercizio sopra precisata è subordinato alla presentazione al SUAP del Comune di Cavaion Veronese dell'apposita SCIA e agli adempimenti concernenti gli aspetti igienico - sanitari di competenza.

Qualora il titolare dell'impresa, o il legale rappresentante non provvedano direttamente all'effettiva conduzione dell'esercizio, dovranno nominare un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 della L.R. 29/2007 che dovrà essere sempre presente durante lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La persona fisica, in caso di impresa individuale, o il legale rappresentante, in caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati o, qualora nominato, il preposto, sono responsabili della effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Resta inteso che sia i requisiti soggettivi che quelli oggettivi devono essere posseduti in capo al titolare/legale rappresentante o al preposto durante tutta la durata della concessione anche in caso di cambio dei soggetti originari.

Le modalità di gestione del pubblico esercizio saranno disciplinate, sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici che quelli economico-patrimoniali, da un apposito atto di concessione.

Nella gestione dell'attività di pubblico esercizio, con riferimento anche all'orario di apertura e chiusura, il gestore dovrà uniformarsi alle indicazioni dell'Amministrazione.



ARTICOLO 2 - IMPORTO

Il canone annuo di concessione posto a base di gara è stabilito in **euro 24.000,00 (ventiquattromila)**.

Le offerte rispetto la base d'asta dovranno essere esclusivamente in rialzo a pena di esclusione dell'offerta e sono vincolati per l'intera durata della concessione.

L'importo di aggiudicazione del canone, a partire dal secondo anno di attività, sarà soggetto all'adeguamento sulla base dell'aumento dell'indice ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), previa comunicazione del Comune di Cavaion Veronese.

Tale importo dovrà essere corrisposto dal concessionario in rate mensili anticipate entro il giorno 5 del mese di riferimento.

ARTICOLO 3 - DURATA

La concessione avrà la durata di **anni 6 (sei)** decorrenti dalla data di stipula della concessione, rinnovabile per ulteriori anni 6 (sei), su presentazione di istanza da parte del concessionario, mediante atto amministrativo espresso da parte del Comune di Cavaion Veronese concedente, a suo insindacabile giudizio, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, tenuto conto anche della qualità del servizio complessivamente offerto. In questo caso sei mesi prima della scadenza dei primi sei anni di contratto, il Comune di Cavaion Veronese, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, valuta l'istanza e comunica al Concessionario la volontà di procedere al rinnovo.

Il Concessionario dovrà invece comunicare l'eventuale disdetta anticipata dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi, motivando adeguatamente la decisione.

Il caso di mancato preavviso di sei mesi l'Amministrazione tratterà la cauzione di cui al presente capitolato.

Trattandosi di concessione amministrativa, la stessa non può essere ceduta a terzi a pena di revoca immediata né può essere sub concessa a terzi. Nei casi di cessione a terzi è compresa anche l'alienazione diretta della proprietà della società o dell'impresa fatta anche attraverso il passaggio di proprietà delle quote sociali. Per la cessione della proprietà dell'impresa del concessionario è necessario il preventivo assenso ed il gradimento da parte dell'amministrazione comunale a pena la revoca della concessione.

Il concessionario si impegna comunque a iniziare l'affidamento anche in pendenza della stipula del contratto. Altresì qualora, alla scadenza del presente affidamento, l'Ente lo richieda, il concessionario è obbligato a proseguire il medesimo, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica, finalizzata all'individuazione del successivo concessionario, per un periodo di sei mesi e comunque per il tempo tecnico necessario al nuovo affidamento.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare singolarmente o in forma associata:

- enti ed associazioni sportive che utilizzano il bene per le finalità sociali
- imprese individuali, società o altre persone giuridiche esercenti attività commerciali

La partecipazione alla gara è consentita a soggetti concorrenti in forma individuale, societaria o consortile che siano in possesso, alla data di scadenza del presente bando, della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e dall'art. 4 della L.R. n. 29/2007, richiesti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In caso di società il possesso dei requisiti morali va dimostrato secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii. e alla L.R. n. 29/2007, mentre i requisiti professionali sono richiesti con riferimento al legale rappresentante o da altra persona specificatamente delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (preposto).

In caso di enti ed associazioni sportive che utilizzano il bene per le finalità sociali il possesso dei requisiti morali ed i requisiti professionali sono richiesti con riferimento alla persona specificatamente delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (preposto).

Sono ammesse imprese riunite ai sensi della normativa vigente. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo, pena l'esclusione di tutto il raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti. I requisiti morali e professionali richiesti dovranno essere garantiti durante tutta la durata della concessione, anche in caso di sostituzione dei soggetti originari (titolare/legale rappresentate e/o preposto).



Le imprese che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento di imprese o consorzio non potranno presentare offerta singolarmente.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI PARTECIPANTI

Non possono partecipare alla procedura di affidamento coloro che si trovano in una condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; inoltre trattandosi di attività di somministrazione di alimenti e bevande l'operatore economico non potrà trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione specifiche previste dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e quindi coloro che non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, per i casi di cui sopra, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

ARTICOLO 6 - REQUISITI OGGETTIVI PARTECIPANTI

Il soggetto concorrente (titolare/legale rappresentante e/o preposto), per essere ammesso alla gara, oltre ai requisiti di cui sopra, deve possedere e dichiarare la presenza dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano ovvero appartenente alla comunità europea;
- possedere i requisiti oggettivi professionali previsti dalla legge della Regione Veneto n.29/2007 e precisamente:
 - aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l'attività;
 - essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio" per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
 - aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l'esame di idoneità per l'iscrizione al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 1 della



legge n. 426 del 1971, come richiamato dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi".

- essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente, per attività corrispondenti a quelle del presente appalto. La dichiarazione relativa all'iscrizione al REC è resa dal legale rappresentante o dal preposto nel caso ci si avvalga di tale figura per la gestione diretta del bar.

Nell'eventualità in cui il titolare dell'impresa o dell'associazione non intenda gestire direttamente il pubblico esercizio ma intenda provvedervi tramite un proprio preposto i requisiti di natura professionale dovranno essere posseduti solo da quest'ultimo. Il preposto dovrà, altresì, essere in possesso, unitamente al titolare, dei requisiti di moralità professionale sopra precisati. Resta inteso che sia i requisiti soggettivi che quelli oggettivi devono essere posseduti in capo al titolare/legale rappresentante o al preposto durante tutta la durata della concessione anche in caso di cambio dei soggetti originari.

Il preposto che viene indicato in fase di gara dovrà poi essere mantenuto, pena la revoca della concessione per almeno tre anni a far data dalla sottoscrizione del contratto e comunque il cambio di preposto va comunicato tempestivamente al Comune concessionario.

ARTICOLO 7 - CAUZIONI

Il soggetto concorrente dovrà costituire cauzione provvisoria per un importo pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, ovvero pari **ad Euro 2.880,00 (duemilaottocentoottanta)**.

La cauzione provvisoria dovrà avere i seguenti requisiti:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta del concessionario;
- indicare un periodo di validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti;
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia dovrà contenere la dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto.

La cauzione provvisoria potrà essere rilasciata:

- a) mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto di credito e/o primaria compagnia di assicurazione.
- b) mediante versamento diretto da effettuarsi sul c/c intestato alla Tesoreria Comunale presso Banca Popolare di Milano S.c.r.l. – Agenzia di Cavaion Veronese, specificando la seguente causale: cauzione provvisoria gara pubblica per l'affidamento in concessione dei locali di proprietà comunale destinati a bar/ristorante, indetta dal Comune di Cavaion Veronese. La Tesoreria rilascerà un certificato di deposito provvisorio in originale. In tal caso, la cauzione dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente.

La cauzione provvisoria prestata dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La cauzione provvisoria garantisce l'adempimento di quanto dichiarato nei documenti di gara e laddove l'aggiudicatario non addivenga alla stipula del contratto entro il termine indicato dal comune, il comune tratterà il valore della cauzione, salvo il diritto ad ottenere anche il maggior danno.



Cauzione definitiva: L'affidatario prima della stipulazione del contratto dovrà, inoltre, costituire apposita cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale, prendendo come riferimento l'importo complessivo offerto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Resta salvo per il concedente l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune debba avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

E' ammessa la presentazione della cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa emessa da un primario istituto di credito o da primaria compagnia assicurativa rispettivamente. La predetta fideiussione dovrà avere come beneficiario il Comune di Cavaion Veronese e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, avere validità per tutta la durata del contratto.

Nel caso di inadempienze contrattuali, ivi compreso il mancato pagamento del canone, il Comune potrà escutere la polizza come sopra prestata e l'affidatario dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato.

La cauzione potrà essere integrata anche d'ufficio a spese dell'affidatario a meno che il Comune non ritenga di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell'inadempimento del concessionario.

Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa del concessionario, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dal Comune.

ARTICOLO 8 - SOPRALLUOGO

Gli interessati potranno chiedere chiarimenti e il rilascio di copie dei documenti di gara presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Cavaion Veronese, tel. 045/6265713 – Dott. Paolo Lonardi.

E' obbligatorio effettuare il sopralluogo per la visione dei locali oggetto della concessione.

A tal fine dovrà accordarsi telefonicamente nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e Martedì e Giovedì anche dalle 16.30 alle 18.30. Le richieste di chiarimenti e/o di sopralluogo debbono comunque pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del secondo giorno precedente a quello della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'Ente per finalità connesse al presente procedimento.

A seguito del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione di sopralluogo da inserire, a pena di esclusione, nella **busta documentazione amministrativa** di cui al presente capitolato.

ARTICOLO 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri di seguito indicati:

PARAMETRO ECONOMICO: punti 60

Il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che avrà formulato l'offerta valida di maggior valore economico per l'amministrazione rispetto la base d'asta complessivamente considerando i sei anni di concessione.

L'offerta deve essere formulata mediante un rialzo economico, rispetto all'importo del canone di concessione annuo posto a base di gara, di euro 100,00 e multipli.

In caso di offerte uguali si provvederà ad ulteriore rialzo laddove gli offerenti siano tutti contestualmente presenti all'apertura delle buste, ovvero a sorteggio laddove anche uno solo degli offerenti non fosse presente.

Il punteggio relativo all'offerta economica che verrà attribuito al concorrente da valutare per un massimo di 60 punti, secondo la seguente formula, con arrotondamento alla seconda cifra decimale:



Comune di Cavaion Veronese

SEGRETERIA

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona

Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese

Tel. 045.6265713 | Fax 045.6265730 | www.comunecavaion.it

E-mail: segreteria@comunecavaion.it | Pec: segreteria@pec.comunecavaion.it

C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

60 x Oi

Mo

dove:

Mo = Migliore offerta canone annuale tra quelle presentate

Oi = Offerta canone annuale del candidato da valutare

PARAMETRO NON ECONOMICO: 40 punti

A) CURRICULUM PROFESSIONALE del candidato Concessionario (Titolare di impresa individuale ovvero del Legale Rappresentante di Società) e/o del preposto che a qualsiasi titolo saranno coinvolti nella gestione del servizio. Al Curriculum professionale verrà attribuito un punteggio massimo di **10/100** di punti.

B) PROGETTO DI GESTIONE - Al progetto di gestione verrà attribuito un punteggio massimo di **30/100** di punti.

I partecipanti dovranno allegare alla domanda di partecipazione un progetto che contenga la descrizione degli obiettivi generali di gestione, il programma annuale, la sistemazione dei locali, la sostenibilità economica e finanziaria, il numero di personale impiegato.

Il progetto presentato sarà vincolante per il concessionario e dovrà comprendere:

b1) Sistemazione dei locali progetto di sistemazione dei locali del bar/ristorante, organizzazione spazi ad uso preparazione bevande e alimenti e spazio per la somministrazione, arredamento degli stessi. Progetto di riqualificazione della struttura, dal quale emergano le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi strutturali che il candidato intenda apportare all'immobile al fine di renderlo più adatto ad una gestione ottimale.

b2) Obiettivi e finalità del progetto: dal quale emergano le attività che il soggetto candidato all'affidamento si impegna ad organizzare (in ambito sociale, culturale e ricreativo ecc.. e relativamente alla gestione del bar) per favorire l'aggregazione e l'intrattenimento dell'utenza. Le proposte saranno valutate in considerazione della congruità con le finalità della concessione di cui al Capitolato d'oneri e con l'ubicazione del Bar. A tal proposito il candidato è tenuto a considerare che il Bar è ubicato in locali attigui agli impianti sportivi del palazzetto dello sport comunale e del bocciodromo e che, pertanto, la gestione del medesimo e le attività ivi organizzate dovranno essere congrue e compatibili con l'ubicazione dei locali e con la specificità dell'utenza coinvolta.

b3) Programma annuale comprendente: gli orari di apertura e chiusura dei locali, programma delle attività annuali legate agli eventi che si svolgono nel paese, Le modalità di coinvolgimento del territorio e in particolare delle realtà sportive e delle eventuali sinergie che si intendono sviluppare con altre realtà locali.

b4) Sostenibilità economico finanziaria e risorse umane:

- indicazione delle risorse umane e delle relative competenze che saranno impiegate per la realizzazione del progetto;
- sostenibilità economica finanziaria della gestione.

ARTICOLO 10 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'offerta dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Cavaion Veronese (VR) – Piazza Fracastoro n. 8 - 37010 Cavaion Veronese (VR)

- a mezzo del servizio postale,
- a mezzo corriere,
- a mano da parte di personale dell'Impresa partecipante negli orari di apertura al pubblico (reperibili sul sito internet del Comune www.comunecavaion.it). Il recapito entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico contenente l'offerta dovrà essere sigillato con modalità idonee a rendere oggettivamente impossibile l'eventuale apertura e richiusura delle buste senza lasciare traccia dell'operazione, controfirmato sui lembi di



Comune di Cavaion Veronese

SEGRETERIA

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona

Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese

Tel. 045.6265713 | Fax 045.6265730 | www.comunecavaion.it

E-mail: segreteria@comunecavaion.it | Pec: segreteria@pec.comunecavaion.it

C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

chiusura e recare all'esterno il nominativo dell'Impresa offerente e la seguente dicitura "Offerta per l'assegnazione in concessione del bar/ristorante del palazzetto".

Per eventuali consegne dirette all'Ufficio Protocollo si precisa che l'orario di apertura al pubblico del medesimo è il seguente: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il Martedì e Giovedì anche dalle ore 16.30 alle ore 18.30

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi postali che possano essere causa di ritardo nella presentazione delle offerte.

I plichi che, per qualsiasi ragione, esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, dovessero pervenire a destinazione oltre il termine perentorio sopra indicato saranno esclusi dalla gara.

La presentazione della domanda comporta, da parte del richiedente, la conoscenza e l'accettazione di tutto quanto indicato nel presente avviso. Il recapito del plico contenente la documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Costituirà causa di esclusione anche la mancata risposta nei termini di una eventuale richiesta di chiarimenti ai partecipanti.

Tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana con le seguenti modalità:

Contenuto del plico: Il plico dovrà contenere tre buste egualmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti le seguenti diciture:

Busta A) – Documentazione amministrativa

Busta B) - Offerta Tecnica

Busta C) - Offerta Economica

BUSTA A) - un plico debitamente sigillato nei lembi di chiusura e riportante la dicitura "**documentazione amministrativa**" contenente:

1. Domanda di partecipazione (come da modello **allegato 1**) debitamente sottoscritta dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società o associazione, con la quale si chiede di partecipare alla gara, contenente le generalità complete del richiedente, il codice fiscale e la partita IVA, se posseduta, nonché l'indicazione della sede legale.

La sottoscrizione della domanda sarà effettuata:

- dal legale rappresentante dell'associazione o ente sportivo, dell'impresa individuale o società in caso di concorrente singolo;
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo mandataria in caso di R.T.I. già costituita con inserimento nel plico dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di scrittura privata autenticata dal notaio, che deve contenere espressamente le indicazioni sulla costituzione del R.T.I. di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate in caso di R.T.I. non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

Qualora l'istanza sia presentata da un procuratore speciale dovrà essere allegata copia della relativa procura.

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, ancorché non autenticata, del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche il modello dovrà recare, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'Impresa; in tal caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari sempre a pena di esclusione.

La domanda di ammissione alla gara deve essere redatta in carta libera ed in lingua italiana, e deve contenere le dichiarazioni sostitutive, rese sotto la personale responsabilità del legale rappresentante e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti morali e professionali per la partecipazione di cui al capitolato d'oneri, nonché quanto di qui di seguito indicato:

- 1) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- 2) che nei confronti dell'azienda, dei suoi legali rappresentanti e dei suoi direttori tecnici non incorre nessuno dei motivi esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.



- 3) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.
- 4) che nei confronti dell'impresa non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, nonché di una delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all'art. 18 del D.Lgs. 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza nell'allegato 1) del D.Lgs. n. 490/1994;
- 5) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui deve essere prestato il servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo ove ha sede legale l'impresa;
- 6) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/1999, ovvero che l'impresa non vi è tenuta ai sensi della stessa legge;
- 7) che l'impresa non ha commesso gravi errori o negligenza nell'esercizio della sua attività professionale;
- 8) di non aver violato l'obbligo di intestazione fiduciaria
- 9) che nessuno dei legali rappresentanti dell'impresa ha poteri rappresentativi in altre imprese partecipanti alla gara;
- 10) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
- 11) che l'impresa non si trova, rispetto ad altre imprese partecipanti alla presente gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, le quali comportano che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato che sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile tra soggetti concorrenti alla gara.
- 12) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate nelle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 13) che l'impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Impresa è stabilita;
- 14) che l'impresa, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
- 15) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri necessari a svolgere il servizio garantendo la sicurezza e la salute dei lavoratori secondo le leggi vigenti;
- 16) che l'impresa non si trova in una delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 in quanto non si avvale dei piani individuali di emersione ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;
- 17) di conoscere e accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel bando e nel capitolato di gara;

L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni previste nel bando costituirà motivo di esclusione.

2. Dichiarazione sostitutiva del titolare/legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/00, presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti morali e professionali (come da modello **allegato 2a**).

3. Dichiarazione sostitutiva del preposto resa ai sensi del D.P.R. 445/00, presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti morali e professionali da parte del preposto, nonché tutte le dichiarazioni di cui all'istanza di partecipazione. (come da modello **allegato 2b**).

4. Dichiarazione del personale degli Uffici Comunali attestante l'avvenuto sopralluogo da parte del dal Titolare o dal Legale rappresentante della Società.



4. fideiussione provvisoria ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs n. 50/2016, nelle forme stabilite dallo stesso articolo e pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, ovvero pari **ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento)**.

La cauzione provvisoria dovrà avere i seguenti requisiti: prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.; prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; indicare un periodo di validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi: mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente; falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti; mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia dovrà contenere la dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerta risultasse aggiudicataria.

5. copia del capitolato d'oneri, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante su ogni facciata per conoscenza ed accettazione integrale e incondizionata senza alcuna riserva;

BUSTA B) - un plico debitamente sigillato nei lembi di chiusura e riportante la dicitura **"offerta tecnica"** contenente:

Curriculum Professionale del Concessionario (reso dal titolare di impresa individuale ovvero del legale rappresentante di società) e/o del preposto che a qualsiasi titolo saranno coinvolti nella gestione del servizio.

Progetto di Gestione, che dovrà consistere in una sintetica relazione (non più lunga di cinque facciate foglio A4 verticale, carattere Times New Roman, dimensione carattere non inferiore a 11 margine sinistro 2 cm, margine destro 2 cm, margine superiore 2,5 cm, margine inferiore 2 cm, interlinea singola) dalla quale emerga quanto richiesto. L'offerta tecnica deve essere redatta in carta semplice ed in lingua italiana il progetto tecnico dovrà essere suddiviso in paragrafi contenenti gli elementi richiesti nel capitolato d'oneri e sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'Impresa.

BUSTA C) - un plico debitamente sigillato nei lembi di chiusura e riportante la dicitura **"offerta economica"** contenente: l'offerta economica in **aumento** sul canone posto a base di gara (come da modello **allegato 3**) debitamente compilata in tutte le sue parti, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa, con l'indicazione in cifre ed in lettere, dell'importo del **canone annuo** complessivo che il concorrente si impegna di versare al Comune. Sull'offerta va apposta una marca da bollo di euro 16,00, In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida quella più favorevole all'Amministrazione Comunale in applicazione a quanto disposto dall'art. 72, comma 2, R.D. n. 827/1924.

La mancata presentazione della documentazione relativa al **Curriculum Professionale** del Concessionario e/o del Preposto alla somministrazione e del **Progetto di Gestione** comporterà la non ammissione alla gara. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, ma il Comune di Cavaion Veronese potrà non procedere ad alcuna aggiudicazione se per qualsiasi motivo le offerte non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'Ente in relazione all'oggetto del contratto. Non sono offerte ammesse offerte parziali, a pena di esclusione.

ARTICOLO 11 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario seguenti obblighi ed oneri, nonché i seguenti divieti:

- a) il contratto di concessione autorizza l'uso dei locali individuati esclusivamente per le finalità e con le modalità indicate nel presente capitolato;



Comune di Cavaion Veronese

SEGRETERIA

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona

Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese

Tel. 045.6265713 | Fax 045.6265730 | www.comunecavaion.it

E-mail: segreteria@comunecavaion.it | Pec: segreteria@pec.comunecavaion.it

C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

- b) il pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del contratto senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune comprese le spese di registrazione, repertoriazione, diritti di segreteria, bollo, etc., secondo la normativa vigente;
- c) il mantenimento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e alla L.R. n. 29/2007, richiesti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per tutta la durata della concessione.
- d) in caso di Società e/o associazioni il possesso dei requisiti morali va dimostrato secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii. e L.R. 29/2007, mentre i requisiti professionali sono richiesti con riferimento al legale rappresentante e ad altra persona specificamente delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- e) ottenere, prima dell'inizio dell'attività, le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie a proprie cure e spese, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio automatico delle stesse da parte degli organi amministrativi competenti, ed assolvere a tutti gli adempimenti fiscali;
- f) trattandosi di concessione amministrativa, la stessa non può essere ceduta a terzi a pena di revoca immediata da parte del responsabile di area competente. Inoltre il titolare della concessione deve garantire una continua e sostanziale presenza presso i locali concessi durante l'intero arco della concessione. Nei casi di cessione a terzi è compresa anche l'alienazione diretta della proprietà della società o dell'impresa fatta anche attraverso il passaggio di proprietà delle quote sociali. Per la cessione della proprietà dell'impresa del concessionario è necessario il preventivo assenso ed il gradimento da parte dell'amministrazione comunale a pena la revoca della concessione.
- g) mantenere l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande vincolata all'immobile individuato dal Comune senza possibilità di trasferirla altrove;
- h) l'espletamento dell'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme edilizie, sanitarie e di sicurezza del lavoro.
- i) la conduzione del servizio bar/ristorante, apertura e chiusura giornaliera dei locali, sarà fatta nel rispetto dell'orario e delle modalità indicate nel progetto di gestione in accordo con il Comune. Il concessionario dovrà mantenere un orario di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale dalle ore 9.00 alle ore 24.00 fatto salvo il turno di riposo settimanale, da effettuare in giorni diversi da Sabato e Domenica, e non dovrà sospendere l'attività per periodi continuativi superiori ai quindici giorni. Dovrà inoltre tenere aperta la struttura in ogni occasione in cui vengano organizzati presso il palazzetto dello sport, il bocciodromo e aree adiacenti eventi sportivi e/o non sportivi.
- j) la conduzione del servizio bar che, essendo soggetto alla disciplina delle autorizzazioni nei pubblici esercizi, dovrà avvenire osservando le relative disposizioni di legge; inoltre il Concessionario si obbliga a non somministrare alcolici ai minori degli anni 18, a non applicare maggiorazioni per il servizio ai tavoli e a non imporre l'obbligo di consumazione nei confronti dei frequentatori;
- k) sono a carico del concessionario: sorveglianza, custodia, cura, sistemazione, pulizia, manutenzione ordinaria dei locali comunali oggetto di concessione, dell'area ad essi circostante e delle cose in essi contenute;
- l) il concessionario dovrà sostenere le spese di ordinaria manutenzione che comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari;
- m) dovrà provvedere alla riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, riparazione e sostituzione di parti accessorie comprese le vetrate, di infissi e serramenti interni;
- n) dovrà provvedere alla riparazione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, nonché alla sostituzione delle lampade
- o) dovrà sostenere le spese di straordinaria manutenzione che si dovesse rendere necessarie a causa di negligenza, incuria o imperizia del Concessionario.
- p) garantisce il rispetto delle condizioni previste per quanto concerne i locali evidenziati in verde nella planimetria allegata sotto la lett. "A", oggetto della procedura di affidamento in gestione ma considerati parti comuni con l'impianto sportivo e utilizzabili anche dai fruitori dello stesso. A tal proposito risultano a carico del concessionario le spese per la manutenzione ordinaria e la pulizia degli stessi e qualora il concessionario non vi provveda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedervi a mezzo di altra



Comune di Cavaion Veronese

SEGRETERIA

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona

Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese

Tel. 045.6265713 | Fax 045.6265730 | www.comunecavaion.it

E-mail: segreteria@comunecavaion.it | Pec: segreteria@pec.comunecavaion.it

C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

ditta, ponendo a carico dello stesso spese e danni conseguenti, senza eccezione e riservandosi ogni azione in merito alla revoca della concessione.

- q) fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, tra il concessionario del bar/ristorante ed i gestori degli impianti sportivi, potranno intervenire accordi in merito all'organizzazione di manifestazioni. Tali accordi dovranno in ogni caso essere preventivamente comunicati al Comune di Cavaion Veronese.
- r) dovrà provvedere ad ogni eventuale riparazione e/o manutenzione dei beni oggetto di concessione, senza alcuna richiesta di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione concedente;
- s) saranno altresì a carico del Concessionario le spese relative all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, oltre ad ogni altro onere connesso alla pulizia dei locali ed alla loro manutenzione ordinaria.
- t) dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese relative ai consumi idrici, elettrici e gas di competenza delle aree e locali destinati ad esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e ai locali di uso comune con il gestore dell'impianto sportivo, nonché (ove possibile) all'intestazione delle relative utenze oltre al pagamento della tariffa rifiuti. Nelle more delle volturazioni delle utenze, il concessionario provvederà al rimborso, nei confronti del Comune di Cavaion Veronese, dei costi relativi alle utenze suddette; tutte le utenze di energia elettrica, gas, acqua e di ogni altra utenza di servizio oltre alla stipulazione dei relativi contratti ed il pagamento delle bollette.

A tal proposito poiché risulta troppo oneroso il sezionamento autonomo degli impianti acqua, energia elettrica e gas metano) si procederà come segue:

- consumo ACQUA viene quantificato fin da ora che sarà a carico del concessionario per quota parte di € 100,00 mensili dell'utenza dell'acqua relativa al contatore n. 4060599.
- GAS METANO relativo alla cucina il pagamento del consumo è quantificato da apposito contatore di metri cubi il conteggio delle spese relative al consumo di gas della cucina verrà fatto al prezzo indicato nelle relative bollette.
- GAS METANO per il riscaldamento fine stabilita una quota parte fissata nel 4 % l'utenza del gas metano riferita al contatore n. 84873805 e relativa al riscaldamento e all'acqua calda utenze intestate al Comune di Cavaion Veronese. Il calcolo della compartecipazione alle spese di riscaldamento tiene conto del volume dei locali.
- ENERGIA ELETTRICA per quanto riguarda l'energia elettrica il pagamento del consumo è quantificato da apposito contatore di chilowattora dedicato attraverso il quale quantificare il consumo, il conteggio delle spese relative al consumo di energia elettrica verrà fatto al prezzo indicato nelle relative bollette.

Il Comune di Cavaion Veronese provvederà con cadenza trimestrale a quantificare tali spese e chiedere il relativo rimborso; il mancato pagamento dei rimborsi richiesti è causa di risoluzione della concessione.

- u) provvedere, a propria cura e spese, all'arredamento della cucina e della sala bar / ristorante provvedendo all'acquisizione e/o al noleggio di arredi ed attrezzature idonee e rispondenti alla tipologia dell'esercizio (fatta salvo l'attrezzatura esistente). Tutta l'attrezzatura e l'arredamento dovrà comunque essere conforme alle normative vigenti in materia di igiene, sicurezza e di ogni altra normativa speciale inerente l'attività da svolgere. Tutti gli arredi e le attrezzature installati dal concessionario al termine della concessione NON verranno acquisiti al patrimonio comunale.
- v) tenere un comportamento adeguato, corretto e cordiale, nei confronti dei clienti del pubblico esercizio e di tutti gli utenti dell'immobile;
- w) dovrà stipulare idonee polizze di assicurazione con adeguati massimali con primaria Società del ramo relativa al rischio di incendio, furto, danneggiamento ad opera di terzi, per danni fisici derivati ai frequentatori e operatori del bar/ristorante, esonerando espressamente il Comune di Cavaion Veronese da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente contratto.

Il concessionario è direttamente responsabile di tutti i danni che possano derivare all'Amministrazione e/o a terzi dall'esecuzione dei servizi, e solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

È a carico del concessionario il risarcimento degli eventuali danni che possano essere arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per l'uso di materiali inadatti e/o per incuria del personale addetto ai servizi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'aggiudicatario, avvalendosi di primarie compagnie assicurative, dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, specifiche



Comune di Cavaion Veronese

SEGRETERIA

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona

Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese

Tel. 045.6265713 | Fax 045.6265730 | www.comunecavaion.it

E-mail: segreteria@comunecavaion.it | Pec: segreteria@pec.comunecavaion.it

C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

polizze assicurative che devono essere tenute attive per tutto il periodo della durata della concessione. In particolare il concessionario è tenuto a contrarre a sue spese:

- polizza assicurativa per la copertura contro i rischi da responsabilità civile verso terzi, per danni comunque arrecati a persone, animali, e cose nell'espletamento dei servizi appaltati e nella conduzione dei locali in concessione in relazione a tutte le attività collegate. Il massimale unico assicurato deve essere non inferiore a 1.000.000,00 di euro per sinistro, 1.000.000 di euro per persona e per animali o cose. La copertura assicurativa deve coprire la responsabilità civile dei dipendenti e di tutte le persone delle quali la ditta si avvale nell'esecuzione della concessione. Tale polizza deve comprendere anche una garanzia R.C.O., con un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 di euro a copertura di tutti i danni, infortuni, che possano accadere al personale impiegato;
- polizza incendio e atti vandalici nella forma "Incendio in nome e per conto del proprietario" con massimale di euro 4.000.000,00 corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo degli impianti
- polizza assicurativa per rischio locativo per la copertura dei danni comunque arrecati agli immobili nell'espletamento dei servizi appaltati e nella conduzione dei locali in concessione in relazione a tutte le attività collegate.

Le polizze devono espressamente indicare tra i terzi l'Amministrazione proprietaria degli immobili e dovranno prevedere l'escussione a prima richiesta da parte del Comune senza possibilità di opporre riserve o eccezioni di sorta.

Copia delle quietanze polizze deve essere trasmessa all'Amministrazione entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e successivamente ad ogni scadenza annuale, pena la decadenza dall'aggiudicazione ed il diritto per l'Amministrazione di incamerare la garanzia provvisoria. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato, nel più breve tempo possibile, dal responsabile dei LL.PP. del Comune alla presenza dell'aggiudicatario dei servizi previamente avvertito, in modo tale da consentire all'Aggiudicatario di esprimere la propria valutazione. Qualora il concessionario non partecipi all'accertamento dei danni, l'Amministrazione provvede autonomamente. I danni così accertati costituiscono titolo sufficiente al fine del riconoscimento del danno che dovrà essere risarcito dallo stesso concessionario.

- x) ogni altra prescrizione prevista dai documenti di gara che dovranno essere sottoscritti, per conoscenza e accettazione in ogni facciata e inseriti nella domanda di partecipazione alla gara secondo le modalità sopra descritte
- y) è fatto divieto tassativo, pena la revoca della concessione, di installare sia all'interno del bar che in ogni altro locale o spazio esterno adiacente, qualsiasi tipo di apparecchiatura e/o di sistema di gioco d'azzardo elettronico e praticare qualsiasi altro tipo di gioco di azzardo e installare apparecchi videogiochi con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del R.D. 773/31 (TULPS) e macchinette da gioco, in qualunque modo denominate e di qualunque tipo, anche se legali (slot machine, video poker etc....).

Qualora il concessionario non provveda a quanto previsto a suo carico provvederà il Comune di Cavaion Veronese, ponendo eventuali spese ed oneri a carico del concessionario.

Qualsiasi nuova attrezzatura da installare all'interno dei locali ovvero all'area di pertinenza del medesimo deve essere espressamente autorizzata in forma scritta dal Comune. E' vietata la modifica della struttura interna ed esterna dei locali.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione, nei seguenti casi:

- a) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione dell'immobile;
- b) grave e ripetuta inosservanza da parte del conduttore di uno o più obblighi assunti verso l'Amministrazione o violazione delle disposizioni di legge o regolamentari dettate in materia;
- c) cessione a terzi del contratto e dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, senza il preventivo accordo scritto con l'Amministrazione, nonché dei relativi diritti ed obblighi previsti nel precedente articolo. Trattandosi di concessione amministrativa, la stessa non può essere ceduta a terzi a pena di revoca immediata né può essere sub concessa a terzi. Nei casi di cessione a terzi è compresa anche l'alienazione diretta della proprietà della società o dell'impresa fatta anche attraverso il passaggio di proprietà delle quote sociali. Per la cessione della proprietà dell'impresa del concessionario è



necessario il preventivo assenso ed il gradimento da parte dell'amministrazione comunale a pena la revoca della concessione.

- d) contestato contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del concessionario dell'immobile o di personale appartenente allo suo staff;
- e) frode del conduttore;
- f) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile;
- g) il mancato pagamento di almeno due mensilità, anche non consecutive, del canone annuale di concessione, o di un importo corrispondente a tale entità;
- h) il mancato pagamento di almeno due rimborsi spese anche non consecutivi, richiesti trimestralmente dal Comune di Cavaion Veronese
- i) le altre cause di decadenza previste specificatamente nel capitolato speciale d'appalto, intervenute dopo la stipula del contratto di concessione;

La risoluzione anticipata opera soltanto dopo la sottoscrizione formale del contratto di concessione nelle forme previste dalla normativa in vigore. L'intenzione di avvalersi della facoltà di risoluzione anticipata sarà preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990, con la quale verrà assegnato un termine di 15 giorni all'interessato affinché lo stesso possa presentare propri scritti difensivi, memorie, o la richiesta di audizione.

L'Amministrazione Comunale, in caso di inosservanza da parte del conduttore di uno o più obblighi, potrà valutare, in relazione all'entità della violazione commessa, di procedere preventivamente alla contestazione dell'addebito, assegnando un termine per adempiere agli obblighi contrattuali violati prima di procedere alla risoluzione.

ARTICOLO 13 - RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO

Qualora il concessionario intenda recedere dal contratto di concessione anticipatamente rispetto alla scadenza originaria o risultante dall'intervenuto rinnovo, per propria scelta o per causa di forza maggiore, deve comunque accordare un preavviso scritto al Comune di almeno 6 (sei) mesi rispetto ogni scadenza annuale.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dalla concessione con un preavviso di almeno sessanta giorni da darsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza alcun corrispettivo/indennizzo a favore del concessionario, nell'eventualità, accertata unilateralmente dalla medesima amministrazione, di gestione del pubblico esercizio contrastante con i principi di serietà, correttezza e diligenza consoni al contesto operativo.

E' altresì facoltà per l'Amministrazione revocare la concessione con un preavviso di almeno 60 giorni da darsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse;

Trattandosi di concessione non trova applicazione la disciplina dell'indennità di avviamento.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. La presentazione della domanda da parte della ditta concorrente **implica il consenso** al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta. Tutte le spese contrattuali, relative ai conseguenti atti saranno a carico dell'aggiudicatario.

Del presente bando, sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del comune "sezione news" e sull'Albo web, fino alla data di scadenza del bando stesso. Copia del Bando e di tutta la documentazione inerente ai locali oggetto di concessione sono in pubblica visione presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Cavaion Veronese – al quale possono essere richieste anche eventuali informazioni in tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (tel. 045 6265713 – fax 045 6265730 e-mail: segreteria@comunecavaion.it).

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa – dott. Paolo Lonardi (tel. 045 6265713 – fax 045 6265730 e-mail: segreteria@comunecavaion.it).



Comune di Cavaion Veronese

SEGRETERIA

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona

Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese

Tel. 045.6265713 | Fax 045.6265730 | www.comunecavaion.it

E-mail: segreteria@comunecavaion.it | Pec: segreteria@pec.comunecavaion.it

C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

Per ogni controversia sorta in dipendenza dell'applicazione del presente bando o del contratto stipulando, la competenza è del foro di Verona

Cavaion Veronese 06.03.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Paolo Lonardi

